

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la regolare copertura finanziaria.

N. 10 Reg. del 29.02.1996

Il Responsabile
del Servizio finanziario

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica regolamento comunale tassa rifiuti solidi urbani

L'anno millenovecentonovanta sei, il giorno Ventinove del mese di Febbraio alle ore 18 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione del Consiglio comunale, in seduta ordinaria, che è stata notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge e partecipa al Sindaco, all'appello nominale sono:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
CICCARELLO	Giovanna	X		CUSMANO	Giuseppina		X
PENDINO	Gaetano	X		GATTO	Francesca	X	
MESSINA	Davide	X		CASTELLANO	Attilio	X	
FRATELLO	Margherita	X		PACE	Nicolò		X
PUGLIA	Giovanni	X		SPOTO	Rosalia	X	
VACCARO	Giovanni	X		SPOTO	Vincenzo	X	
PANEPINTO	Rosa	X		BARBA	Angela	X	
LONGO	Antonina	X					

Presenti n. 13

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Salvatore Vaccaro

Si dà atto che ai sensi dell'Art. 20 - comma 3 - della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, è presente il

Sig. Mangione Salvatore Sindaco - Assessore delegato -

essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Messina Davide

Presidente del consiglio - dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che ai sensi dell'art 53 della legge 8/6/90 n.142, recepito dalla L.R. 11/12/1991 n.48, sulla proposta di deliberazione hanno espresso

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere Favorevole

il segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere Favorevole

IL CONSIGLIO

Vista la seguente proposta redatta ai sensi dell'art.53 della legge 08/06/90 n°142 come recepita dalla L.R. 11/12/1991 n°48 in merito all'eventuale adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione avente per oggetto: "Modifica Regolamento Comunale Tassa rifiuti solidi urbani"

Vista la delibera del Commissario Straordinario n°72 del 12/05/1994 avente per oggetto: "Modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvazione del nuovo articolato"

Premesso che l'art.79 comma 2 del D.Lgs. 507/93 stabilisce che entro il 31 ottobre 1995 (proroga 29 febbraio 1996) per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996 occorre procedere alla modificazione e alla classificazione delle categorie tassabili relativamente alla tassa rifiuti solidi urbani in attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 del suddetto Decreto.

Tenuto conto che l'art.65 del D.Lgs.507/93 dispone che la tassa per i comuni avente popolazione inferiore a 35.000 abitanti, va commisurata in base alle quantità e qualità effettivamente prodotte dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento

Tenuto conto che con la nuova Finanziaria n° 549/95 sono state apportate sostanziali modifiche al D. Lgs. N° 507/93 nei seguenti articoli:

art.62 commi 1,2,3,4,5;

art. 63 commi 1,2,3,4;

art. 66 commi 1,2,3,4,5,6

art. 77 commi 1,2,3,4,5,6,7, comma 2 maggiorazione del 50%

Visti i prospetti predisposti dall'ufficio tributi con cui si è proceduto a determinare gli indici quantitativi e qualitativi di produttività di rifiuti;

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati

DELIBERA

1)approvare la nuova classificazione delle categorie tassabili relativamente alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani in attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 del D.Lgs.507/93-qui di seguito riportata che prevede la suddivisione dei locali ed aree tassabili in n°6 (sei) categorie;

2)approvare le anzidette modifiche al D.Lgs. n°507/93

3)Dare atto che la classificazione delle categorie previsti dall'art.31 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U. viene modificata come segue

CATEGORIA I

Locali adibiti ad uso abitazione

Indice Quantitativo:1,00

Indice Qualitativo:1,00

CATEGORIA II

Ufficio Postale, Studi Tecnici, Studi Legali, Ricambi e Accessori, Colori e Vernici, Ferramenta, Officine Meccaniche, Calzolai, Riparazioni Elettrodomestici, FabbroFerraio, Vendita Giocattoli, Vendita Mobili, Bici e Motocicli, Campeggi, Lattoniere, Giocattoli, Enti Pubblici non Economici, Banche, Campeggi, Imbianchino, Lavanderie, Uffici Pubblici, Associazioni ed Istituzioni varie

aventi fini costituzionalmente protetti, Associazioni varie senza scopo di lucro, Autosaloni, Locali per le autorimesse degli autoservizi, Locali di Teatri e Cinema, Posteggi e Parcheggi, Pelletterie, Arredo luce, Autolavaggio, Azienda ceramica, Azienda Vetreria, Carpenteria, Circolo Ricreativo, Eletttricista, Erboristeria, Fotografo, Geometra, Gomma e Plastica, Gommista, Grafiche;

Indice quantitativo: 1,00

Indice qualitativo: 1,23

CATEGORIA III

Casa di Riposo, Pensioni, Sale da Gioco, Discoteche, Sale da Ballo, Distributori di Carburanti, Agenzie di Affari, Uffici Commerciali, Studio-Notarile, Agenzie di Viaggio, Scuola Guida, Caserme, Abbigliamento, Cartoleria, Elettrodomestici, Oreficeria, Elettronica ed Informatica, Farmacia, Prodotti di Sanitaria e Parafarmaceutici, Tende e Tendaggi, Tabacchi, Rivendita di Giornali, Prodotti per l'Edilizia, Prodotti per l'Agricoltura, Saloni da Barba, Ricevitorie, Sartorie, Agenzia Immobiliare, Laboratorio di Analisi, Libreria, Merceria, Veterinario, Tipografia;

Indice quantitativo: 1,00

Indice qualitativo: 1,08

CATEGORIA IV

Studi di Consulenza, Studi Medici, Poliambulatori, Gelaterie, Macellerie, Pescivendoli, Parruccheria, Falegnameria, Profumeria;

Indice quantitativo: 1,00

Indice qualitativo: 1,60

CATEGORIA V

Supermercati Alimentari, Bar, Ristoranti, Frutta e Verdura, Piante e Fiori;

Indice quantitativo: 1,00

Indice qualitativo: 1,64

CATEGORIA VI

Collegi, Chiese, Conventi, Santuari, Patronati, Scuole Pubbliche;

Indice quantitativo: 1,00

Indice qualitativo: 0,50

PARERI EX L.R. 48/91 SULLA SUPERIORE PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Alessandria Della Rocca, li <u>01-02-1996</u> IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA	Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Alessandria Della Rocca, li <u>1/2/96</u> IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO COMUNALE	Sotto il profilo della legittimità esprime parere: Favorevole Alessandria Della Rocca, li <u>26/2/96</u> IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Salvatore Vaccaro)

IL PRESIDENTE

f.to

[Signature]

Il Consigliere Anziano

f.to

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-03-1996 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1),

- con lettera n. 1834 in data 13-03-1996, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni

Sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3).

Sezione provinciale di _____ (Art. 17, comma 2).

E' copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, il _____

TIMBRO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 10-03-1996 al 24-03-1996

come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.

dell'atto (Art. 18, comma 6),


dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2),

senza che sia comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9)

Dec. n. 6234/6093 del 02.05.96

Dalla Residenza comunale, il 25.03.1996



Il Segretario Comunale

f.to

[Signature]

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, il _____

TIMBRO

REGOLAMENTO COMUNALE

per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
TITOLO I - NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento - Principi generali	33	Esclusione dalla tassa
2	Assunzione del servizio in economia	34	Soggetti passivi - Solidarietà
3	Tutela igienico-sanitaria del servizio - Rinvio	35	Condominio - Multiproprietà - Centri commerciali
TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			
4	Delimitazione dei perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni	36	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
5	Estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi	37	Tariffe per le aree scoperte
6	Modalità della raccolta dei rifiuti urbani	38	Tariffe per particolari condizioni d'uso
7	Divieto di accesso nella proprietà privata	39	Classificazione delle superfici tassabili
8	Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia	40	Agevolazioni - Riduzioni
9	Distanze e capacità dei contenitori	41	Esenzioni
10	Servizio di raccolta non in regime di privativa	42	Tariffe
11	Riduzione del tributo per disfunzioni nel servizio	43	Tassa giornaliera di smaltimento
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA			
12	Istituzione e scopo del servizio	44	Servizio stagionale
13	Definizioni	45	Interruzione temporanea del servizio
14	Rifiuti urbani pericolosi	46	Denunce
15	Organizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi	47	Lotta all'evasione
16	Frazione umida e frazione secca di rifiuti solidi urbani	48	Accertamento
17	Rifiuti ingombranti	49	Riscossione
18	Raccolta di vetro, plastica e metallo	50	Controllo dei dati
19	Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani	51	Accesso agli immobili
20	Localizzazione e tipologia dei contenitori	52	Accertamento per presunzione semplice
21	Modalità di conferimento da parte degli utenti	53	Funzionario responsabile
22	Frequenza della raccolta	54	Rimborsi
23	Frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori	TITOLO V - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	
24	Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari	55	Rifiuti speciali assimilati
25	Informazione agli utenti	56	Istituzione del servizio pubblico integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati
26	Rapporto con i consorzi nazionali obbligatori	57	Smaltimento dei rifiuti speciali - Corrispettivo
27	Associazioni di volontariato	58	Smaltimento dei rifiuti speciali - Convenzione
TITOLO IV - APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI			
28	Presupposto della tassa	59	Smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei produttori
29	Casi coloniche	60	Veicoli a motore, rimorchi e simili
30	Locali ed aree non assoggettabili a tassa	TITOLO VI - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	
31	Esclusione dalla superficie tassabile	61	Rifiuti tossici e nocivi
32	Destinazione promiscua	62	Obbligo della denuncia dei locali e delle aree
		TITOLO VII - CONTENZIOSO - SANZIONI	
		63	Contenzioso
		64	Sanzioni
		TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI	
		65	Norme abrogate
		66	Pubblicità del regolamento e degli atti
		67	Entrata in vigore del regolamento
		68	Casi non previsti dal presente regolamento
		69	Variazioni del regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
 - a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;così come previsto:
 - a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dall'art. 9-*quater* del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
 - c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
 - d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
 - e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
 - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA.

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espieta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera a) delle legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. a), del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II - RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -

ART. 4 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
 - a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 1;
 - b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 2.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

VEDI NOTA.

ART. 5 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA.

1. È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 6 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
 - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e scarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
 - b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

ART. 7 - DISTANZE E CAPACITÀ DEI CONTENITORI. (Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di m. 200 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lit. 10 /persona/giorno.
- La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

8 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.

2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.

**TITOLO III
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

ART. 9 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art. 9-*quater* del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475.

ART. 6. COMMA 4

LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI CUI AL COMMA 10
PUÒ ESSERE DATO IN APPALLO A DITTE PRIVATE, CON DECISIONE
MOTIVATA DEL CC., CHE RISULTINO ISCRITTE ALLA CEIAA
SPECIFICAMENTE PER TALE SERVIZIO.

- La raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti alimentari e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
- La raccolta differenziata è finalizzata a:
- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire (ai quali);
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 10 - DEFINIZIONI.

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:
 - per *raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;
 - per *rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 14;
 - per *frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
 - per *frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
 - per *rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - per *frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
 - per *recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 11 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - batterie e pile;
 - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F»;
 - prodotti farmaceutici.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (Art. 39, comma 3, della Legge 22 febbraio 1994, n° 146)

- a) I locali di qualunque superficie e a qualunque uso adibiti, dove si producano rifiuti identici a quelli descritti nella deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 sono normalmente soggetti alla tassa.
- b) Le dichiarazioni prodotte fino all'ottobre scorso ai fini dell'autosmaltimento e dell'esonero dalla tassazione non esplicano alcuna efficacia, e i comuni sono tenuti a iscrivere a ruolo i tributi eventualmente non applicati a causa delle domande, ma senza applicazione di interessi di ritardata riscossione e, a maggior ragione senza irrogazione di soprattasse;
- c) Perdono efficacia completamente tutte le disposizioni (dettate a partire dal D.L. 7 novembre 1994 n° 619, fino al D.L. 10 maggio 1995 n° 162).

ART. 13 FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc. I rifiuti dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori, all'uopo predisposti, separando la frazione umida dalle restanti.

ART. 14 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO.

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 15 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

TIPO DI RIFIUTI	CONTENITORI	
	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA
FRAZIONE SECCA R.S.U.		CASSONETTI
FRAZIONE UMIDA R.S.U.		CASSONETTI
VETRO	N. 10 DISLOCATE IN VARI PUNTI DELL'ABITATO	CAMPANE E CASSONETTI
PLASTICA	C.O. N° 5 SOPRA	CAMPANE E CASSONETTI
METALLI	C.S.	TRESPOLI E CENTRI DI RACCOLTA
CARTA E CARTONE	C.S.	CASSONETTI

ART. 16 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art. 20, negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal comune.

ART. 17 - FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente articolo 6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

'FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI.

La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, dovrà effettuarsi settimanalmente.

ART. 18 - INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:

- a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
- b) modalità di conferimento;
- c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
- d) motivazioni della raccolta differenziata;
- e) esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

ART. 19 - RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-*quater*, comma 4, della legge citata.

2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 20 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.

2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.

3. La Giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 21 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA . (Art. 62 , comma 1 , del D.Lgs. 15 Novembre 1993 , n° 507)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti , ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde , esistenti nelle zone del territorio comunale reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 , fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59 , comma 4 .
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato .

ART. 22 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA . (Art. 62 , comma 2 , del D.Lgs. 15 Novembre 1993 , n° 507)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno , qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione .

ART. 23 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE . (Art. 62 , comma 3 , del D.Lgs. 15 Novembre 1993 , n° 507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano , di regola , rifiuti speciali , tossici o nocivi , allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti .

24 DESTINAZIONE PROMISCUA. (Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 25 - ESCLUSIONE DALLA TASSA. (Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 26 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' (Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

ART. 27 - CONDOMINIO - MULTIPROPRIETA' - CENTRI COMMERCIALI. (Art. 63, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 15 Novembre n° 507)

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 28 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE. (Art. 64, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 29 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE (Art. 66, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n°507)

1. E' facoltà dei Comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è e comunque da computare nel limite del 25 per cento.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 solo computate nel limite del 50 per cento.

ART. 30 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (Art. 66, commi 3, 4, 5, 6, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n° 507)

3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
 - a) Abitazioni con unico occupante;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originale o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. La tariffa unitaria può essere ridotta:
 - a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
- 6) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'articolo 76.

ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Ufficio Postale, Studi Tecnici, Studi Legali, Ricambi e Accessori, Colori e vernici, Ferramenta, Officine Meccaniche, Calzolai, Riparazioni Elettrodomestici, Fabbro Ferraro, Vendita Giocattoli, Vendita Mobili, Bici e Motocicli, Campeggi, Lattoniere, Giocattoli, Enti Pubblici non Economici, Banche, Imbianchino, Lavanderia, Uffici Pubblici, Associazioni ed Istituzioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, Associazioni varie senza scopo di lucro, Autosaloni, Locali per le autorimesse degli autoservizi, Locali di Teatri e Cinema, Posteggi e Parcheggi, Pelletterie, Arredo luce, Autolavaggio, Azienda Ceramica, Azienda Vetreria, Carpenteria, Circolo Ricreativo, Eletttricista, Erboristeria, Fotografo, Geometra, Gomma e Plastica, Gommista, Grafiche;
III	Casa di Riposo, Pensioni, Sale da Gioco, Discoteche, Sale da Ballo, Distributori di Carburanti, Agenzie di Affari, Uffici Commerciali, Studio Notarile, Agenzie di Viaggio, Scuola Guida, Caserme, Abbigliamento, Cartolibreria, Elettrodomestici, Oreficeria, Elettronica ed Informatica, Farmacia, Prodotti di Sanitaria e Parafarmaceutici, Tende e Tendaggi, Tabacchi, Rivenditori di Giornali, Prodotti per l'Edilizia, Prodotti per l'Agricoltura, Saloni da Barba, Ricevitoria, Sartoria, Agenzia Immobiliare, Laboratorio di Analisi, Libreria, Merceria, Veterinario, Tipografia;
IV	Studi di Consulenza, Studi Medici, Poliambulatori, Gelateria, Macellerie, Pescivendoli, Parrucchieria, Falegnameria, Profumeria;
V	Supermercati Alimentari, Bar, Ristoranti, Frutta e Verdura, Piante e Fiori;
VI	Collegi, Chiese, Conventi, Santuari, Patronati e Scuole pubbliche.

ART. 32 AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI. (Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART. 33 ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2)	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 46 con annotata la richiesta di esenzione.

3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:

a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;

b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 34 TARIFFE. (Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminatori in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. (Art. 77, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 D.Lgs. 15 Novembre 1993 n° 507)

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'art. 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporanea si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondente di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulta versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in retifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.

ART. 36 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. (Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si prolunga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

ART. 37 - DENUNCE. (Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dagli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della realtiva residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 38 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

- 1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 46 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita «cartella del contribuente»;
- 2) La «cartella del contribuente» di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le «cartelle» per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
- 3) Dovrà essere impiantato uno «schedario del contribuente» le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

39. ACCERTAMENTO. (Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (cal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 53 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sovrattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 40. RISCOSSIONE. (Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 41. CONTROLLO DEI DATI. (Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazioni delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 48, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 42. ACCESSO AGLI IMMOBILI. (Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 48, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 43. ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE. (Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 44. FUNZIONARIO RESPONSABILE. (Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 45. RIMBORSI. (Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

**TITOLO V
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI**

ART. 46. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI. (Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

ART. 47. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.
(Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Segue nota all'articolo 55

- accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, truciolini e segatura;
- libra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imballature, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco o di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole o lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, parite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sasse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Nota all'art. 50

D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

Art. 1 - *omissis*

2-ter. I rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge, sono considerati rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

2-quater. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanità, individua le frazioni dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani nonché le eventuali ulteriori categorie che abbisognano di particolari sistemi di smaltimento.

Ministero dell'Ambiente - Decreto 25 maggio 1989 (G.U. 14 giugno 1989, n. 137).

Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

Allegato 1:

Elenco dei rifiuti provenienti da strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani.

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.
5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come integrato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-quinquies e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

ART. 48 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i «rifiuti urbani» per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 49 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente bollo, nella quale dovranno essere indicati:
 - a) le generalità complete del richiedente;
 - b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - c) l'ubicazione dei locali;
 - d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della tassa;
 - e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
 - f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula della quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

ART. 50 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia delegata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 51 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non conveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto dall'art. 15, 5° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, dovranno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 52 RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 53 OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. È fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 46. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassabili.

TITOLO VII CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 54 CONTENZIOSO.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Note all'art. 49

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 72 - Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comuni che non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se la soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Note all'art. 52

L'art. 2729 del codice civile stabilisce:

Art. 2729 - Presunzioni semplici.

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice (116 c.p.c.) il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Note all'art. 54

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 75 - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Note all'art. 55

COMITATO INTERMINISTERIALE di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti (Deliberazione 27 luglio 1984 - G.U. 13 settembre 1984, n. 253, S.O.)
..... omissis

1.1.1 - I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2, (discariche di prima categoria) se rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

SEGUE NELLA SUCCESSIVA PAGINA

ART. 55. SANZIONI.

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
 - d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. a L.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56. NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 57. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 58. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciatore la detta affissione.

ART. 59. CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il regolamento comunale di igiene;
 - d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 60. VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 64

Le sanzioni previste per le violazioni di legge ed altre norme sullo smaltimento dei rifiuti sono le seguenti:

Descrizione della violazione e norme di ritenimento	Sanzione	Oblazione	Autorità competente	Norme applicate
Gettito dei rifiuti e temporaneo deposito di essi nei terreni privati	da L. 10.000 a L. 400.000	L. 20.000	Provincia	Legge 20 marzo 1941, n. 366 - art. 17 e 46
Abbandono scarico o deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico: a) rifiuti urbani b) rifiuti speciali c) rifiuti tossici e nocivi.	L. 20.000-1.000.000 L. 100.000-2.000.000 arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	L. 40.000 L. 200.000 non ammessa	Provincia Provincia Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - artt. 9 e 24
Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private: a) rifiuti urbani b) rifiuti speciali c) rifiuti tossici e nocivi.	L. 20.000-1.000.000 L. 100.000-2.000.000 arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	L. 40.000 L. 200.000 non ammessa	Provincia Provincia Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - artt. 9 e 24
Effettuazione di fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza le autorizzazioni previste	arresto da 6 mesi fino a 1 anno ed ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - artt. 16 e 26
Mancata ottemperanza dell'obbligo di fornire informazioni richieste dall'autorità competente	da L. 50.000 a L. 500.000	L. 100.000	Provincia	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 28
a) Smaltimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi da parte di titolari, di enti e imprese senza l'autorizzazione b) Installazione o gestione impianto di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali da parte di enti e imprese senza l'autorizzazione	arresto da 3 mesi fino ad 1 anno ed ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di chiunque	arresto fino a 6 mesi ed ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio	arresto fino a 1 mese ed ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25
Immissione di oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere, nelle canalizzazioni, nel suolo e nel sottosuolo	arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 5.000.000	non ammessa	Pretore	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - artt. 2 e 10
Mancato conferimento degli oli usati al Consorzio Obbligatorio tramite le ditte da esso autorizzate	da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	L. 1.666.667	Provincia	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - artt. 4 e 10
Mancata tenuta da parte dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 691, del registro di carico e scarico degli oli usati	da L. 1.000.000 a L. 5.000.000	L. 1.666.667	Provincia	D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - artt. 8 e 10

